



Il Comitato Giuridico della Commissione per il controllo delle condizioni generali di contratto

vista la richiesta, trasmessa a questa Camera da un consumatore relativa alla verifica della vessatorietà delle condizioni generali di abbonamento al servizio di telefonia utilizzate da una società;

esaminato approfonditamente il modulo contrattuale utilizzato dalla società che ha per oggetto l'installazione e l'esercizio di impianti ed attrezzature fissi e mobili, stazioni radioelettriche, collegamenti per le radiocomunicazioni, la realizzazione, la gestione, la manutenzione, l'integrazione e la commercializzazione dei servizi e sistemi di telecomunicazioni;

considerato che si è appreso che:

1. da un lato, il rapporto tra codesta società ed il cliente è un contratto di somministrazione di servizio di telefonia, ed in caso di mancato o ritardato adempimento da parte del cliente, è applicata una indennità di ritardato pagamento che si configura come clausola penale. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) l'ha valutata e ne ha ritenuta la legittimità con delibera 161/2008, e clausole analoghe hanno passato il vaglio della giurisprudenza. La percentuale fissata non rappresenta, pertanto, un tasso di interesse, ma consente di predeterminare l'ammontare del danno subito da Telecom Italia per il ritardo nell'adempimento.
2. dall'altro, all'avvio del rapporto contrattuale, la società richiede - a garanzia del proprio credito - un anticipo conversazioni pari ad € 8,00 (configurabile come pegno irregolare ex art. 1851 cod. civ., per sua natura infruttifero) al cliente che non richiede l'addebito sul conto corrente. Alla conclusione del rapporto, la società regola il rapporto debito/credito secondo la tempistica contrattuale. In particolare, se risulta che il cliente è creditore di almeno 15 euro, la società restituisce l'importo in genere entro 30 giorni, a far data dall'emissione della prima fattura di cessazione; se invece l'importo di credito è pari o inferiore a 15 euro, la società paga decorsi 90 giorni dall'ultima fattura di cessazione. In caso di ritardo nel pagamento da parte della società protratto oltre il 90° giorno, la medesima società applica il tasso di interesse legale;

rilevato che le due clausole sono distinte ed operano su piani diversi, essendo differenti la loro natura giuridica e la loro funzione;

formula il seguente

PARERE:

Il testo contrattuale, di cui alle premesse, non presenta profili di vessatorietà.